

Reg. Sent. 846/2025

Depositata il 23.05.2025

n. 2023/4406 NOTI R.G.N.R.

n. 2024/1739 NOTI D.I.B.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
TRIB. SEGRETERIA GENERALE

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. Teresa Roberta De Lutiis Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale contro:

Imputati:

C. L., nato il (...) a (...), (...), residente in (...), Via (...), difeso dall'avvocato di fiducia T. G. A.
del foro di Pescara

S. I., nato il (...) a (...), (...), residente in (...), Via (...), domiciliato in (...), Via (...), difeso
dall'avvocato di fiducia M. M. del foro di Pescara

L. A., nata il (...) a (...), (...), residente in (...), Via (...), difeso dall'avvocato di fiducia T. L. del
foro di Sulmona

ASSENTI

Persone offese:

(...) (Societa' A Responsabilita' Limitata)

conclusioni

PM:Farina

Avv. G. T., M. M. e L: T. delegati

IMPUTATI

del reato p. ep. dall'art. 110, 648 c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistavano o comunque ricevevano, diversi cavi in rame comprensivi di guaine, raccolti in girelle con capi tranciati, per un peso complessivo di kg. 110.00 provento di furto ai danni della "(...)" denunciato da S. M. S. in data 11.10.2023, detenuti all'interno dell'autovettura a bordo della quale viaggiavano

In Pescara il 08.10.2023

SVOGLIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del PM in sede del 31/05/2024 gli imputati venivano rinviati a giudizio per rispondere del reato a loro ascritto.

Preliminarmente il difensore chiedeva il non doversi procedere per difetto di querela previa derubricazione del reato.

Il reato contestato all'imputato è, nella prospettazione accusatoria, quello di cui all'art. 648 cp ipotizzando che i predetti acquistavano o comunque ricevevano, cavi di rame oggetti di furto;

Su accordo delle parti venivano acquisiti gli atti di indagini preliminari nonché a denuncia querela già in atti

Si tratta di una ipotesi di reato non perseguibile a querela di parte;

Al riguardo si osserva che:

Dagli atti di indagini non emergere nessuna attività di verifica della provenienza dei cavi di rame;

Non può essere escluso che il rame rinvenuto in possesso degli imputati sia stato prelevato nel momento dell'accertamento;

D'altronde la denuncia querela sporta risale all'11/10/2023, l'accertamento risale alla data dell'8/10/2023;

Al riguardo si rileva che la denuncia-querela in atti, veniva sporta da un trasportatore dell'azienda proprietaria, difettando la fonte da cui desumere il potere di rappresentanza della società a sporgere querela;

Tale situazione determina come da pacifico orientamento della corte di legittimità, l'improcedibilità dell'azione penale ("L'omessa acquisizione degli atti della procura speciale notarile rilasciata - dall'amministratore delegato di una società per azioni- in via preventiva

per la proposizione della querela determina l'improcedibilità ", ex plurimis, Cass Sez V 11429/15)

Occorre quindi, alla luce delle suddette argomentazioni, prendere atto dell'estinzione del reato per difetto di querela con conseguente pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell'odierno imputato.

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p., previa riqualificazione del fatto, dichiara non doversi procedere nei confronti di C. L., S. I. e L. A. per il reato ascrittogli in quanto l'azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata per difetto di querela.

Pescara, 21/05/2025

IL GIUDICE ON.
(dott.ssa Teresa De Lutiis)